

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

CIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BREGANZE

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
COLITTO: Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori. (1011);	
PALAZZOLO: Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori. (2632);	
BOIDI ed altri: Nuove norme in materia di previdenza e di assistenza forense. (3701);	
SPADAZZI: Previdenza e assistenza per i patrocinatori legali. (4048)	1341
PRESIDENTE.	1341, 1342, 1344, 1345 1346, 1347, 1348, 1349, 1350
DEGLI OCCHI	1342
AMATUCCI, <i>Relatore</i>	1342, 1343, 1344 1345, 1346, 1347, 1348
PENNACCHINI	1342, 1344, 1346, 1347
BREGANZE	1342, 1343, 1346
KUNTZE	1342, 1346, 1348, 1349, 1350
PALAZZOLO	1343, 1345, 1346 1347, 1348, 1349, 1350
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	1343, 1344, 1348
ANDREUCCI	1344, 1346, 1349, 1350
AMADEI LEONETTO	1345
MANCO	1345
PINNA	1345
SFORZA	1348, 1349
BERLINGUER	1349

La seduta comincia alle 9,45.

SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Colitto: Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (1011); Palazzolo: Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2632); Boidi ed altri: Nuove norme in materia di previdenza e di assistenza forense (3701); Spadazzi: Previdenza e assistenza per i patrocinatori legali (4048).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: « Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori », d'iniziativa del deputato Colitto: « Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori », d'iniziativa del deputato Palazzolo; « Nuove norme in materia di previdenza

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

e di assistenza forense », d'iniziativa dei deputati Boidi, Breganze, Guerrieri Filippo, Bisantis, Pucci Ernesto, Merenda, Andreucci, Pennacchini, Amodio Francesco, Gorrieri Ermanno, Tozzi Condivi, Fracassi, Restivo, Rocchetti, Cocco Maria, Russo Spena, Scarlato, De' Cocci, Schiratti, Napolitano Francesco, Bima, Viviani Arturo, Sammartino; « Previdenza e assistenza per i patrocinatori legali », d'iniziativa del deputato Spadazzi.

L'onorevole Degli Occhi ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Ho avuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano un telegramma, in cui mi si riferisce che sono state sottoposte all'onorevole Migliori talune considerazioni fondamentali relative al testo del Comitato ristretto. Poiché l'onorevole Migliori è assente e dovendo io alle 10,30 recarmi in aula per sostenere degli emendamenti riguardanti il provvedimento sulla scuola dell'obbligo, non vorrei che la mia assenza potesse sembrare una mossa strategica. Quindi, prego che venga fatto risultare a verbale che mi son fatto eco del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano.

PRESIDENTE. Sarà fatto.

Rammento alla Commissione che l'articolo 2 del testo del Comitato ristretto è stato accantonato in attesa del parere della V Commissione (Bilancio) su un emendamento proposto dall'onorevole Pennacchini.

DEGLI OCCHI. Mi si dice da un Consiglio dell'Ordine responsabile quale quello di Milano, che mancherebbe la base finanziaria al progetto predisposto dal Comitato ristretto.

AMATUCCI, *Relatore*. Si vede che quel Consiglio dell'Ordine non conosce ciò che abbiamo discusso in Commissione, dimostrando tra l'altro che la situazione finanziaria garantisce tutta la copertura.

DEGLI OCCHI. Di fronte alla dichiarazione del relatore, non faccio nessun rilievo a favore dell'impostazione del Consiglio dell'Ordine di Milano.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3.

A questo articolo c'è un emendamento sostitutivo dell'onorevole Pennacchini, che reca: « I contributi occasionali a carico di qualsiasi avvocato o procuratore sono quelli indicati dall'articolo 19 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato con l'articolo 5 della legge 31 luglio 1956, n. 991.

La misura indicata in tale ultima disposizione per le varie categorie di procedimenti è aumentata del cento per cento ».

PENNACCHINI. Mi pare che l'emendamento si illustri da sé. Con questo mio emen-

damento, il gettito delle entrate previsto dall'emendamento stesso viene aumentato dalle attuali 320 milioni di lire a 1240 milioni di lire. E mi pare che visto gli scopi più ampi cui la legge ha diretto le sue provvidenze, questo rappresenta un opportuno aumento, anche superiore a quello contenuto nell'originale proposta Boidi che prevedeva un aumento del 50 per cento. Questo ripeto prevede un aumento del cento per cento. Mi pare che, anche sotto il profilo cautelativo, per far fronte a tutti gli oneri che la legge prevede, sia opportuno approvarlo. Pertanto, prego gli onorevoli colleghi di voler dare il loro voto favorevole a questo mio emendamento.

AMATUCCI, *Relatore*. Praticamente lo emendamento dell'onorevole Pennacchini corrisponde a quello che noi abbiamo già dichiarato nelle precedenti sedute e cioè, dopo l'esposizione economico-finanziaria, abbiamo detto che tra i vari sistemi di aumentare il 25, il 50 o il 75 per cento era da preferirsi che questi contributi fossero aumentati del cento per cento. Mentre l'onorevole Pennacchini si richiama all'articolo 19 della legge 1952 e all'articolo 5 della legge 1956, n. 991, invece la formulazione dell'articolo così come è stata congegnata dal Comitato ristretto, indica le voci che mi pare siano più opportune.

Naturalmente, queste voci, una volta stabilito che bisogna aumentarle del 100 per cento, devono essere raddoppiate.

PENNACCHINI. Dichiaro che la sostanza dell'emendamento consiste nell'aumentare molte voci del cento per cento. Non ho nessuna difficoltà di aderire alla proposta del relatore di formulare diversamente una misura dei singoli aumenti, purché la sostanza rimanga mantenuta.

BREGANZE. Al terzo rigo del primo comma è detto: « ivi comprese tutte le controversie di lavoro ». Citando queste controversie, che non sono soggette alle consuete tasse di bollo ecc., dovremmo a maggior ragione aggiungere anche le controversie agrarie, che sono esenti da ogni tributo. Quindi o leviamo l'inciso o dobbiamo aggiungere le controversie agrarie.

AMATUCCI, *Relatore*. Potremmo dire: « ivi comprese le controversie sul lavoro e quelle agrarie ».

KUNTZE. Io sarei più incline a sopprimere l'inciso tra parentesi, perché se facciamo delle precisazioni, corriamo il rischio di dimenticare qualche cosa, in quanto sono esenti da ogni tributo oltre le controversie di lavoro anche quelle di previdenza, sugli infortuni di

lavoro, che non possono essere considerate controversie di lavoro, anche se il rito è identico a quello delle controversie di lavoro. La formula ampia dell'articolo 3 già comprende tutto. E siccome qui non si tratta di tasse o di imposte, ma di un contributo personale che versa il difensore della causa, anche se in qualche legge speciale vi fosse una disposizione per cui potesse arzigogolarsi che la legge speciale ha prevalenza sulla legge generale, questo argomento non avrebbe ragione d'essere, perché le leggi speciali si occupano dell'esenzione di imposte e tasse, non di prestazioni di carattere previdenziale, come quelle previste dalla presente legge:

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. In linea di principio, io sarei del parere che tutte le vertenze del lavoro siano escluse dalla contribuzione, così come dovrebbero essere anche esclusi dall'obbligo di contribuire anche i giudizi che si svolgono davanti alla Corte dei conti per le pensioni di guerra. Queste due categorie, lo ripeto, le escluderei, proprio per la loro natura, per la loro caratteristica. Se la Commissione, però, non volesse accettare questo mio suggerimento, allora sarei dell'avviso che bisogna accogliere la proposta dell'onorevole Kuntze, nel senso, cioè, che non sia opportuno fare alcuna esclusione e parlare soltanto di vertenze o di procedimenti davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, senza esclusione alcuna, proprio per non ingenerare confusione, perplessità e sospetti domani, in sede di applicazione e interpretazione.

Comunque, in linea principale, insisterei proponendo l'esclusione delle vertenze sul lavoro e le cause che si svolgono davanti alla Corte dei conti per le pensioni di guerra.

PALAZZOLO. Per le pensioni di guerra è giusto; ma, per le cause del lavoro, io vorrei fare delle limitazioni fino a un milione. Bisogna considerare che ci sono cause di lavoro di dirigenti di azienda, ecc.

AMATUCCI, *Relatore*. Nessuna difficoltà nell'accogliere la proposta dell'onorevole Kuntze, che poi si ricollega, un po' più ampiamente a quella dell'onorevole Breganze, di cancellare l'inciso « ivi comprese tutte le controversie del lavoro », perché la dizione dell'articolo 3 quando parla di « qualsiasi procedimento dell'autorità giudiziaria ordinaria anche in sede volontaria giurisdizione e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari, e delle commissioni tributarie » è così ampia che effettivamente non può lasciare adito a dubbio alcuno.

Quindi, concludendo, io approvarei l'articolo così come è stato formulato, rinunciando a quell'inciso « ivi comprese tutte le controversie di lavoro », perché, quando noi tacciamo su questo punto, è troppo evidente che, non essendovi esclusioni, debbano essere comprese.

Per quanto riguarda l'osservazione di escludere i ricorsi avanti la Corte dei conti, sezione giurisdizionale pensioni di guerra, io concordo. Si tratta di cause che per lo più gli avvocati per spirito di solidarietà difendono avanti la Corte dei conti gratuitamente. Questa esclusione era stata già menzionata dalla legge del 1952 all'articolo 17. Quindi nessuna difficoltà ad aggiungere al n. 5, dopo le parole: « Corte dei conti », queste altre: « escluse quelle concernenti le pensioni di guerra ».

Rilevo poi, a proposito dell'emendamento Pennacchini che propone di aumentare del cento per cento i contributi stabiliti nell'articolo 17 della legge del 1952, e nell'articolo 5 della legge del 1956, che è bene nella formulazione dell'articolo, come hanno fatto le precedenti leggi, che sia indicata la nuova misura dei contributi per maggior precisione e chiarezza.

PALAZZOLO. C'è un altro motivo per non limitarsi a dire che i contributi sono aumentati del 100 per cento. Infatti dobbiamo aggiungere queste altre nuove voci: decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi, emesse da tutte le commissioni delle imposte dirette; lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 del codice di procedura civile; verbali giudiziari di conciliazione redatti dall'autorità giudiziaria; atti notori.

BREGANZE. Se le Corti d'assise sono comprese nella dizione « tribunali ordinari », non so se bisogna dirlo espressamente. La stessa osservazione vale anche per le controversie innanzi ai capitani di porto, se sono compresi nelle giurisdizioni speciali.

AMATUCCI, *Relatore*. È evidente che le Corti d'assise sono Sezioni penali del tribunale e della Corte d'appello. Quindi, più che un'aggiunta, vorrei che risultasse chiara dal verbale questa precisazione.

Per quanto riguarda il secondo rilievo, è evidente che nelle giurisdizioni speciali sono comprese quelle tributarie, quelle innanzi al tribunale speciale, all'intendenza di finanza, alle capitanerie di porto.

La dizione « giurisdizioni speciali » è evidentemente sintetica. Ad ogni modo sia la leg-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

ge del 1952 sia quella del 1962 contengono la stessa espressione.

L'applicazione pratica di questa legge, signor Presidente, onorevoli colleghi, ha dato modo di chiarire attraverso una casistica precisa, che cosa si debbano intendere per giudizi speciali. Quando mi è capitato di poter patrocinare una causa della capitaneria di porto, ho fatto un'osservazione acutissima che vale a completare l'elenco dei provvedimenti che, sfuggiti dall'osservazione pratica, dopo la discussione che abbiamo fatto della proposta di Breganze, può trovare nei verbali, il conforto di questo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. In relazione alla richiesta fatta dall'onorevole Breganze circa le Corti d'assise e alla spiegazione che ne ha dato il Relatore, onorevole Amatucci, io sarei del parere, che giacché al n. 4 si è parlato espressamente di Corti di assise d'appello, per analogia e per organicità e per una migliore sistematica sia opportuno inserire al n. 3 anche la voce Corte d'assise di primo grado, altrimenti si deve dire Corte d'assise d'appello. Non ci perdiamo niente ad inserire espressamente la dicitura Corte d'assise di primo grado. Quindi, bisognerebbe dire:

« 3°) davanti ai tribunali ordinari e militari, alle Giunte provinciali amministrative e alle Corti d'assise di primo grado ».

PRESIDENTE. È meglio metterlo prima.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. « 3) davanti ai tribunali ordinari e militari, alle Corti d'assise di primo grado e alle Giunte provinciali amministrative ».

AMATUCCI, *Relatore*. Allora, al primo comma sopprimere l'inciso « ivi comprese tutte le controversie di lavoro ». Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Amatucci propone la soppressione al primo comma dell'inciso « ivi comprese tutte le controversie del lavoro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Amatucci propone al n. 3° di aggiungere dopo le parole « davanti ai tribunali ordinari e militari » « alle Corti d'assise di primo grado » e continuare con « e alle Giunte provinciali amministrative ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

AMATUCCI, *Relatore*. Al n. 5°) dopo le parole « alla Corte dei conti » aggiungere

« esclusi quelli concernenti le pensioni di guerra ».

PRESIDENTE. Allora « esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra ».

Il n. 5°) diventa così: « davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette e indirette ».

Ci sono delle osservazioni?

AMATUCCI, *Relatore*. Signor Presidente, devo fare un'osservazione basilare. L'onorevole Pennacchini rinuncia al suo emendamento, avendo concordato con la mia dichiarazione di aumentare questi contributi del cento per cento. Quindi, vale l'intesa che tutte le cifre e le somme devono essere raddoppiate. Quindi, le rivedremo in sede di coordinamento.

ANDREUCCI. Questi contributi non hanno avuto un aumento uniforme; perché devono essere aumentati del cento per cento globalmente, ma non del cento per cento i singoli contributi attuali.

PENNACCHINI. Mi sembra che il mio emendamento, a cui ho rinunciato perché nella sostanza viene inserito nelle modifiche che il Relatore propone di apportare all'articolo 3, possa essere definito in sede di coordinamento, tenendo presente che quello che si vuole aumentare sono le cifre indicate nella legge del 1956. Il calcolo è automatico.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Desidero chiedere un chiarimento all'onorevole Pennacchini. Nel bilancio di previsione che si è fatto in occasione della discussione preliminare, si è detto che le entrate dipendenti dall'aumento delle marche si prevedono in un miliardo e 266 milioni, aumentando del cento per cento i contributi. Ora desidero sapere se le cifre stampate nel testo del Comitato ristretto all'articolo 3 costituiscono già un aumento del cento per cento rispetto alle cifre precedenti.

PALAZZOLO. No, rappresentano un aumento dal 35 al 38 per cento.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Allora, poiché stiamo facendo una legge in cui si tratta di far pagare delle somme, non possiamo esimerci dal precisare le singole cifre.

AMATUCCI, *Relatore*. L'emendamento dell'onorevole Pennacchini è diretto ad aumentare del cento per cento le cifre contenute nella legge del 1956. Desidero che sia consacrato a verbale che l'emendamento Pen-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

nacchini viene fatto proprio dal relatore; in sede di coordinamento, poi, procederemo all'aumento del cento per cento delle singole voci indicate nella legge del 1956.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3 nel testo del Comitato ristretto.

« 1°) davanti agli Uffici di conciliazione	L.	200
2°) davanti ai pretori	»	400
3°) davanti ai tribunali ordinari e militari e alle Giunte provinciali amministrative	»	600
4°) davanti alle Corti d'appello, ai tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello	»	800
5°) davanti alla Corte Costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alla Commissione centrale delle imposte dirette e indirette	»	1.000
6°) davanti ad altre giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:		
a) se di primo grado	»	600
b) se di secondo grado o unico grado	»	800

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4.

A questo articolo l'onorevole Pennacchini e l'onorevole Amatucci hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« I contributi oggettivi sono quelli indicati nell'articolo 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato con l'articolo 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991.

La misura indicata in tale ultima disposizione è aumentata del 100 per cento ».

AMATUCCI, *Relatore*. A me sembra che si possa fare lo stesso ragionamento che fu fatto per il precedente articolo.

PALAZZOLO. A questo articolo io aggiungerei anche le decisioni giurisdizionali in materia di tributi, i lodi arbitrari, i verbalini di conciliazione e gli atti notarili redatti dai cancellieri.

In sostanza, vengo incontro all'emendamento dell'onorevole Pennacchini.

PENNACCHINI. Prima definiamo l'articolo 4.

AMATUCCI, *Relatore*. Vogliamo dare lettura, così lo approviamo comma per comma ?

PRESIDENTE. Do lettura del primo comma dell'articolo 4:

« L'articolo 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« È dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in Camera di Consiglio: sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma:

b) decreti penali di condanna ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chi la deve pagare, il condannato ?

AMADEI LEONETTO. Un decreto penale di condanna che viene emesso dal pretore, in base a un giudizio sommario, si grava di una tassa a carico dell'imputato. È una tassa a favore della Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori che deve pagare l'imputato.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Diventa una spesa di giustizia.

AMADEI LEONETTO. Non si può mettere sul decreto penale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Secondo me, bisogna sopprimerlo.

PRESIDENTE. Procediamo con ordine.

MANCO. Io propongo di fare in questi termini: « decreto penale di condanna confermato ».

PINNA. Io presento un emendamento soppressivo della lettera b).

BREGANZE. La legislazione penale vigente prevede il decreto penale di condanna. Poiché abbiamo previsto alla lettera a) che sono escluse dal contributo le sentenze non definitive dei pretori, dobbiamo prevedere come soggetti a contributo i decreti di condanna non opposti.

PINNA. Ma è immorale che paghi l'imputato un contributo per gli avvocati.

PRESIDENTE. Mi pare che tutto si concentri qui. Nella pratica di ogni giorno è la parte che finisce per pagare le marche Cicerone, con la differenza, però, che dal punto di vista formale non risulta in alcun modo che deve essere la parte a pagare. In questo caso, invece, ci sarebbe la consacrazione ufficiale nella legge che deve pagare la parte, non l'av-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

vocato. Non so se alla Commissione questo sembri un argomento valido per sopprimere la lettera *b*).

AMATUCCI, *Relatore*. Se si parte da questo principio, ci troveremo di fronte a difficoltà insormontabili dal punto di vista finanziario, perché non arriveremo più alla copertura. Nei comma successivi si prevede un contributo sulla tassa di registro che viene versata all'erario; ma anche questa viene pagata dalla parte. Quindi, io sono contrario alla soppressione della lettera *b*).

BREGANZE. Io propongo di aggiungere le parole « non opposto ».

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento dell'onorevole Pinna è il più lontano dal testo, metto in votazione la soppressione della lettera *b* nel primo comma dell'articolo 4.

(Non è approvato).

Poiché sulle lettere *d*), *e*), *f*) *g*) *h*) *i*) non vi sono proposte di emendamenti, le metto cumulativamente in votazione.

(Sono approvate).

PALAZZOLO. Io aggiungerei anche le decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi emesse da tutte le commissioni delle imposte dirette; lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 codice penale civile; verbali giudiziari di conciliazione redatti dall'autorità giudiziaria.

Queste sono quattro voci che vanno aggiunte e portano un gettito considerevole. Aggiungere all'articolo 4 dopo la lettera *i*), con le lettere *l*), *m*), *n*), *o*).

PRESIDENTE. L'onorevole Palazzolo propone di inserire all'articolo 4, dopo la lettera *i*), le lettere:

« *l*) decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi, emesse da tutte le Commissioni delle imposte dirette;

m) lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 del codice di procedura civile;

n) verbali giudiziari di conciliazione redatti dall'autorità giudiziaria;

c) atti notori redatti dai cancellieri ».

BREGANZE. Mi oppongo decisamente agli atti notori.

KUNTZE. Mi associo a quanto ha detto lo onorevole Breganze.

AMATUCCI, *Relatore*. Signor Presidente, perché non votiamo capo per capo gli emendamenti Palazzolo ?

PRESIDENTE. Do lettura della prima lettera dell'emendamento dell'onorevole Palazzolo:

l) decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi, emesse da tutte le Commissioni delle imposte dirette.

PENNACCHINI. Poiché sono presentatore di un emendamento sulla stessa materia, nell'intento di favorire l'*iter* parlamentare, aderisco alla proposta del collega Palazzolo, salvo, però, la determinazione dei contributi da pagarsi.

PALAZZOLO. D'accordo, quello è automatico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima lettera *l*) dell'emendamento dell'onorevole Palazzolo, così come è stata letta.

(È approvato).

Do lettura della lettera *m*): « lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 codice procedura civile ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura della lettera *n*): « verbali giudiziari di conciliazione redatti dall'autorità giudiziaria ».

BREGANZE. Io mi limiterei a dire verbali di conciliazione.

AMATUCCI, *Relatore*. Bisogna specificare verbali di conciliazione dinanzi all'autorità giudiziaria, per evitare errate interpretazioni.

ANDREUCCI. Vorrei che si omettessero i verbali di conciliazione redatti avanti al conciliatore, perché questa è funzione naturale del conciliatore. Si può fare un verbale anche senza instaurare una causa in conciliazione.

AMATUCCI, *Relatore*. Anche io li escluderei.

KUNTZE. Io propongo questa formula: « Verbali giudiziari di conciliazione, esclusi quelli definiti innanzi al giudice conciliatore ».

PRESIDENTE. Poiché non ci sono osservazioni, metto in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Kuntze.

(È approvato).

Poi ci sono gli atti notori.

KUNTZE. Mi pare che valga veramente la pena di escluderli.

PENNACCHINI. Anche a nome del collega Andreucci, e nell'intento di facilitare l'approvazione della legge, dichiaro di rinunciare all'emendamento da me proposto di cui alla lettera *d*) dell'articolo 4-bis.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BREGANZE

PRESIDENTE. Dopo la lettera *n*): « Il contributo è corrisposto nella seguente misura: lire 250 per le sentenze dei conciliatori, diventano lire 500; lire 500 per i decreti penali diventano lire 600; lire 1000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori diventano 1600 ».

KUNTZE. Non mi pare giusta anche se era così fatta nella legge del 1956 la equiparazione delle sentenze e dei provvedimenti dei pretori alle decisioni della Giunta amministrativa. E questo in relazione a quanto abbiamo già deciso per il contributo a carico dell'avvocato e indirettamente della parte da pagarsi nelle cause avanti alla Giunta provinciale amministrativa. Questo contributo è stato parificato a quello che si paga davanti al tribunale. E, quindi, mi pare giusto che qui, anche per le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, dovrebbe essere parificato a quello del tribunale.

PRESIDENTE. Mi permetto di chiedere una cortesia all'onorevole Kuntze e al relatore. Dato che con questo collocamento evidentemente si realizza un introito maggiore, non si potrebbe determinare un minore aumento per le sentenze pretorili. Ho la sensazione che, portando a 1600 lire il contributo dei provvedimenti dei pretori possa essere pesante.

AMATUCCI, *Relatore*. Onorevole Presidente, si tratta di due giudizi diversi: il giudizio davanti al pretore e il giudizio dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa. Mi pare che è meglio mantenere come è stato proposto e parificare il contributo per le sentenze di tribunale a quelle delle decisioni della Giunta provinciale amministrativa.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il *quantum* come resterebbe fissato?

PRESIDENTE. Vogliamo precisare cortesemente le cifre dell'aumento?

AMATUCCI, *Relatore*. Le lire 1000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori vengono portate a lire 1600, stralciando per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative, e aggiungendolo al comma successivo quando parla « per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei tribunali e dei giudici addetti ai medesimi e per le sentenze delle Corti di assise » e per le decisioni del G.P.A. Queste 2000 lire che nel 1956 erano 1500, oggi diventano 3 mila.

PRESIDENTE. Mi sembra che la proposta del Relatore rimanga in questi termini:

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 500 per le sentenze dei conciliatori;

lire 600 per i decreti penali;

lire 3000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori;

lire 3000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei tribunali e dei giudici addetti ai medesimi e per le sentenze delle Corti di assise e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative e delle giurisdizioni speciali ».

Pongo in votazione le parole da « Il contributo », fino a « giurisdizioni speciali ».

(È approvato).

AMATUCCI, *Relatore*. « Lire 5.000 per le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette e indirette ».

Nella legge del 1956 il contributo era di lire 3.000 e, quindi, deve diventare 6.000.

PRESIDENTE. Metto in votazione questi ulteriori due capoversi.

(Sono approvati).

PALAZZOLO. Si deve aggiungere: « Le decisioni di carattere giurisdizionale in materia tributaria, emesse da tutte le commissioni delle imposte dirette ».

PENNACCHINI. Si potrebbe dire: « Il contributo di cui alla lettera *l*) è di lire 1000; il contributo per le decisioni di cui alla lettera *m*) e di lire 6.000 ». Quanto alle decisioni di cui alla lettera *n*), cioè davanti all'autorità giudiziaria esclusi i conciliatori, sono d'avviso di parificare i contributi a quelli che si devono corrispondere per le sentenze: cioè lire 1.600 per i pretori, lire 3.000 per i tribunali, lire 4.000 per le Corti di appello e lire 6.000 per la cassazione.

PRESIDENTE. Come collocazione, può seguire ai periodi già approvati.

PENNACCHINI. Aggiungere dopo le parole « imposte dirette e indirette »: « lire 6.000 per le decisioni di cui alla lettera *m*), lire 1.600 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore, lire 3.000 per quelli redatti innanzi ai tribunali e ai giudici addetti ai medesimi, lire 4.000 per quelli redatti innanzi alle Corti di appello e ai consiglieri addetti alle medesime ».

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

PRESIDENTE. Metto in votazione questa formulazione.

(È approvata).

Passiamo al successivo comma:

« Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo metto in votazione.

(È approvato).

Leggo i commi successivi:

« Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dell'imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dell'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto ufficio.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli Organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può aver luogo se il contributo non sia stato corrisposto e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

L'Ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento ».

AMATUCCI, *Relatore*. Per questo comma, io già nella relazione facevo delle osservazioni, perché dato come è formulato questo articolo: « Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dell'imposta di registro », è evidente che se si tratta di provvedimenti che sono esonerati dal pagamento dell'imposta di registro non si può parlare di tassazione. Ed ecco perché io vorrei, come annunciato nella mia relazione, ritornare all'espressione, che mi sembra più precisa, della legge del 1952, e usare « per le sentenze e i provvedimenti non soggetti a registrazione, il contributo è riscosso all'atto della spedizione della prima copia ». Mi sembra più esatte, anziché usare « è riscosso all'atto della registrazione dall'Ufficio del registro ».

PRESIDENTE. E la riscossione da chi verrebbe effettuata? Dal cancelliere? A mezzo marche?

AMATUCCI, *Relatore*. Esattamente. Mi riporto alle parole contenute nel n. 3 della legge del 1952.

Io manterrei il comma come è stato formulato, sopprimendo « anche se in esenzione dell'imposta di registro ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma c'era anche nella vecchia legge. Lasciamole stare.

AMATUCCI, *Relatore*. Ecco la dizione: « Per i provvedimenti soggetti a registrazione, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dall'Ufficio del registro ». Noi facciamo queste ipotesi: provvedimenti soggetti a registrazione, e allora l'Ufficio del registro trattiene quel per cento in più; provvedimenti non soggetti a registrazione, e si paga al momento della spedizione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. A me pare che sia abbastanza chiara la dicitura usata nel testo del progetto il quale ripete esattamente quella già usata nella legge del 1956.

PRESIDENTE. Il comma che dianzi abbiamo esaminato, sopprimendo le parole: « anche se in esenzione dell'imposta di registro » contiene anche il periodo finale: « Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo del detto ufficio ».

Quello « analogamente » che cosa vuol dire?

PALAZZOLO. Che viene pagato al momento del rilascio della prima copia.

PRESIDENTE. Chiedevo al collega Relatore, quale sia la portata del periodo finale del precedente comma dove si dice: « Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto ufficio ».

KUNTZE. Quando si tratta di bollature, l'Ufficio del registro non riscuote niente.

Quali sono quei provvedimenti che importano riscossione a mezzo dell'Ufficio del registro, pur non essendo soggetti a registrazione? Prima c'erano dei provvedimenti i quali pagavano una tassa virtuale; per esempio: i provvedimenti di volontaria giurisdizione dovevano pagare al registro una tassa attraverso bollette. Oggi quella tassa si paga attraverso marche.

AMATUCCI, *Relatore*. Qui si dice: « Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo del detto ufficio ». Allora anche per rinnovare un abbonamento della radio o della televisione, pur non trattandosi di provvedimenti ma di atti di riscossione, sarebbe da pagare il contributo.

SFORZA. All'Ufficio del registro si paga soltanto la multa quando non si è pagato in termine.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

PRESIDENTE. L'unico provvedimento adombrabile sarebbe il decreto penale non opposto, perché questo non è soggetto a registrazione. Diversamente non rimangono che le ipotesi del comma successivo.

KUNTZE. A proposito dei provvedimenti penali, domando quale è il modo di riscossione. Qui non c'è rilascio di copie a meno che ci sia una costituzione di parte civile. Come avviene allora la riscossione dei contributi in materia penale? Con l'applicazione delle marche? E chi le applica?

ANDREUCCI. Si riscuote attraverso il campione penale.

KUNTZE. Ma bisogna chiarirlo.

PALAZZOLO. Ci sono dei depositi giudiziari, come quelli per il ricorso in cassazione, che si riscuotono attraverso l'Ufficio del registro. Quando l'avvocato non li riscuote, vengono consegnati alla Cassa.

PRESIDENTE. Io non vedrei la ragione di sottoporli a contributo.

AMATUCCI, Relatore. Se l'Ufficio del registro fa una liquidazione in materia di tassa di successione, evidentemente si tratta di un provvedimento. Quindi, anche in questo caso costringeremmo a pagare un contributo.

PRESIDENTE. Se riteniamo che i residui depositi debbono entrare tra le fonti della Cassa, bisogna dirlo a tutte lettere. Non possiamo in modo indiretto ritenere fonti di finanziamento i depositi non riscossi.

AMATUCCI, Relatore. Si possono sopprimere le parole: « analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossione a mezzo di detto ufficio ».

PRESIDENTE. Vorrei fare una proposta: votiamo questo comma nella parte che è sicura, riservandoci di inserire questo articolo finale se sarà necessario.

BERLINGUER. In materia penale c'è la richiesta di copie della sentenza oppure di atti da produrre in giudizio. È inutile andare a cercare tutti i casi. Noi ci andiamo affannando per trovare nuove fonti di finanziamento, che possano migliorare le pensioni non solo dirette ma anche indirette. Perché dobbiamo respingere questo comma che può essere anch'esso fonte di entrata? Non possiamo prevedere tutti i casi, ma poi si vedrà.

PRESIDENTE. La mia proposta non era di sopprimere questa disposizione, ma di accantonarla per avere un chiarimento adeguato in materia. Così nella prossima seduta si potrà votare con coscienza.

SFORZA. Io sono d'accordo con la sua proposta.

KUNTZE. Sono d'accordo perché si voti la prima parte di questo comma.

Richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto che la seconda parte del comma si riferisce a provvedimenti. Quindi, si riferisce logicamente a quei provvedimenti che sono menzionati nello stesso articolo.

Noi non possiamo andare ad ipotizzare delle possibili riscossioni dell'Ufficio del registro su atti che non costituiscono provvedimenti. O bisogna dire che analogamente si procede per qualsiasi riscossione fatta dall'Ufficio del registro o che bisogna mantenersi, come bisogna mantenersi, nel campo dei provvedimenti. Allora è necessario che noi indaghiamo e ricerchiamo quali siano questi provvedimenti. Ecco perché sono d'accordo di accantonare questa parte.

Volevo ancora, signor Presidente, richiamare l'attenzione su una mia osservazione precedente, cioè per quanto riguarda la riscossione dei contributi sui provvedimenti in materia penale. Se mi sembra che sia esatto che questa riscossione avviene a cura delle cancellerie, attraverso il campione penale, bisognerebbe dirlo, in questa legge. E bisognerebbe analogamente stabilire a favore della cancelleria quello stesso aggio che è dato all'Ufficio del registro, perché non si vede per quale motivo l'Ufficio del registro dovrebbe godere di questo aggio mentre gli uffici di cancelleria dovrebbero gratuitamente prestare la loro opera a favore degli avvocati.

PRESIDENTE. Accantoniamo gli ultimi tre commi dell'articolo 4 e la conseguente votazione finale di detto articolo e passiamo all'articolo 5 nel testo del Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo 5:

« L'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'avvocato o il procuratore al quale l'Autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito è tenuto a corrispondere alla Cassa, qualunque sia natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente sull'importo della retribuzione:

a) 5 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000;

b) 10 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000;

c) 15 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000;

d) 25 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire.

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

La rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa ».

ANDREUCCI. Invece di applicare per tutti il raddoppio del contributo del 1956, io proporrei di mantenere il raddoppio il meno possibile nei casi di introiti più bassi e nel massimo possibile nei casi di introiti più alti. Chi prende un milione deve pagare di più percentualmente di chi prende 200.000 lire.

PALAZZOLO. Anche io sono di questo parere.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Andreucci di presentare un emendamento specifico.

ANDREUCCI. Lo sto preparando.

PALAZZOLO. Faccio rilevare che avevo ragione quando dicevo che la formula dell'« analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossione a mezzo del detto ufficio » si riferisce all'incameramento dei residui dei depositi. Infatti, già nella legge del 1956 si prevedeva questo incameramento.

PRESIDENTE. Però è necessario che in proposito ci sia una norma espressa.

ANDREUCCI. Io propongo che le percentuali indicate nell'articolo 5 siano così spostate:

6 per cento da lire 50.000 a lire 200.000;
10 per cento da lire 200.000 a lire 500.000;
20 per cento da lire 500.000 a lire 1 milione;

50 per cento per le somme eccedenti il milione di lire.

PRESIDENTE. Secondo me, è eccessivo.

KUNTZE. Io non parlo certo a titolo personale, perché non sono compreso in quella categoria di avvocati alla quale faceva riferimento l'onorevole Palazzolo. Però mi sembra che *est modus in rebus*, noi non dobbiamo arrivare alla confisca di quello che è poi il compenso di un'opera professionale per il quale un avvocato presta anni ed anni di lavoro per cui questi compensi che sembrano

in partenza esagerati sono dei compensi proporzionati all'opera che svolge l'avvocato.

Che vi sia una contribuzione è giusto. Ma che questa contribuzione sia contenuta entro limiti di equità. Anche perché, onorevole Presidente, non bisogna generalizzare. Non sempre questi incarichi sono dati a determinate categorie.

Qualche volta può capitare che alcuni uffici giudiziari — che io conosco per esperienza — diano questi incarichi ad avvocati che non sono in grado di guadagnare diversamente, proprio per aiutarli.

Allora, mentre l'autorità giudiziaria cerca di aiutarli, noi a costoro confisciamo il compenso e praticamente questo aiuto lo rendiamo vano. Come componenti del Consiglio dell'ordine siamo stati noi a far presente ai presidenti di tribunali le situazioni di questi colleghi che versavano in condizioni disagiate, per ottenere per costoro incarichi giudiziari. Adesso, dopo che si è svolta un battaglia, proprio per moralizzare la questione degli incarichi, andiamo a confiscare i compensi, mi pare che sia una cosa esagerata.

Io credo — ed esprimo non solo il mio pensiero personale ma anche quello del gruppo — che le percentuali proposte dal relatore onorevole Amatucci siano accettabili e debbano essere mantenute.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Andreucci se non insiste.

ANDREUCCI. Dichiaro di non insistere.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI